



COMUNE DI FIRMO (CS)

Bashkia e Fermës (CS)

Piazza Municipio n° 5 - Tel. e fax 0981 940007 -
PEC: protocollo@pec.comune.firmo.cs.it

N. 85 del 10 novembre 2020

OGGETTO: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Art.50 del D.Lgs.267/2000). Ulteriori misure restrittive. Sospensione attività didattiche in presenza delle Scuole presenti nel territorio comunale.

IL SINDACO

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è stato dichiarato e prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 che prevede misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-2019- (Coronavirus) e da ultimo il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

Visti i D.P.C.M. del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, del 09 marzo 2020, del 11 marzo 2020, del 22/03/2020, del 1° aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020 e da ultimo 03/11/2020 con le quali sono state adottate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Calabria recanti "Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 delle legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanita' pubblica", in particolare le O.P.G.R. n. 1 del 27 febbraio 2020, n. 3 dell'8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n. 5 del 14 marzo 2020, n. 7 del 14 marzo 2020, n. 10 del 17 marzo 2020, n. 12 del 20/03/2020 e n. 15 del 22/03/2020, già prorogate al 03/05/2020 con ordinanza regionale n. 25 del 03/04/2020 e n° 29 del 13/04/2020, e le Ordinanze successivamente emesse n. 32 del 17/04/2020, n. 36 del 24/04/2020, nonché da ultimo le ordinanze n. 73 del 15 ottobre 2020, n. 79 del 23 ottobre 2020 e n. 80 del 25 ottobre 2020;

Viste le Ordinanze del Ministero della Salute del 21/02/2020, del 20/03/2020 e del 28/03/2020 con le quali sono impartite ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale ed in particolare l'ordinanza del Ministero della Salute del 04/11/2020 con la quale le misure di cui all'art. 3 del D.P.C.M. del 03/11/2020 sono state applicate all'intera Regione Calabria (zona rossa);

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica nazionale ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid 19;

VALUTATO che nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale" il Sindaco è investito del compito di tutelare la salute dei cittadini e delle persone operanti sul territorio comunale e pertanto di adottare

anche le disposizioni e le raccomandazioni che possano rafforzare l'azione di contrasto al diffondersi dell'epidemia COVID – 19;

ATTESO:

- che la gravità della situazione sanitaria continua ad estendersi con rapidità su tutto il territorio nazionale, regionale e purtroppo anche comunale;
- che tale situazione desta un forte allarme nell'intera comunità, da cui emerge una vigorosa richiesta di ulteriori misure più restrittive soprattutto in ambito scolastico al fine di salvaguardare la tutela della salute pubblica;

Dato atto che il D.P.C.M. del 03/11/2020 sopra richiamato all'art. 3 comma 4 lett. f ha disposto per i Comuni ricadenti nelle c.d. zona rossa lo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche esclusivamente con la modalità a distanza, ad eccezione dello svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia;

RITENUTO che in ragione della diffusità del virus, occorre adottare ogni idonea misura volta a contenere il rischio di contagio della popolazione, prevedendo misure a carattere preventivo e precauzionale;

RITENUTO necessario applicare immediatamente tutte le misure preventive di contenimento al fine di prevenire la diffusione di Covid-19, impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute dei Cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile;

Rilevato che nel territorio comunale sono stati accertati ad oggi, come da comunicazione dell'Asp di U.O.C. Igiene e Sanità pubblica di Castrovillari, diversi casi di positività a virus Covid 19;

- che la diversificazione dei contesti in cui si sono verificati, tra cui anche l'ambito scolastico, non consente di escludere lo svilupparsi di un potenziale focolaio di contagio al virus Covid 19 in ambito scolastico;

Considerato pertanto opportuno provvedere alla sospensione, in via precauzionale e cautelativa, dal 11/11/2020 al 25/11/2020 compreso, di tutte le attività scolastiche (didattiche e amministrative) presso tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Firmo per le quali non è stata attivata la didattica a distanza;

Accertato che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto il T.U. sugli Enti locali del 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente, con particolare riferimento all'art. 50, comma 5 che statuisce: "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

Sentito il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Polo arbereshe di Lungro;

CONSIDERATO:

- che le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid 19 sono inefficaci ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 19/2020 se sono in contrasto con le misure statali o eccedono i limiti di oggetto indicati dall'art. 1 comma 2 del D.L. 19/2020
- che l'Ordinanza sindacale deve ritenersi cedevole in ogni caso rispetto alla successiva adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o di ordinanza della Presidente Regione Calabria o di altra autorità competente in materia di protezione civile e di emergenza sanitaria;

Visti:

- l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833;

- l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;
- l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

la sospensione, in via precauzionale e cautelativa, dal 11/11/2020 al 25/11/2020 compreso, di tutte le attività scolastiche (didattiche e amministrative) presso tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Firmo per le quali non è stata attivata la didattica a distanza;

Restano impregiudicate le autonome iniziative della Dirigente Scolastica circa l'organizzazione didattica a distanza e di smart-working.

DISPONE

Che la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino alla data sopra indicata, salvo eventuali successive proroghe;

Che la presente ordinanza sia pubblicata immediatamente all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dalla data di adozione nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e che venga data alla stessa massima diffusione tramite i canali telematici dell'Ente;

Che la presente ordinanza sia trasmessa:

- o Prefettura UTG Cosenza
- o Presidente Regione Calabria
- o l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza U.O.C. Igiene e Sanità pubblica di Castrovillari;
- o Polizia Municipale
- o Stazione Carabinieri di Lungro
- o Alla Guardia di Finanza di Castrovillari (CS)
- o Al Dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Polo arbereshe di Lungro;

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione All'Albo Pretorio dell'atto stesso ai sensi del d.lgs. n. 104/2010, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla stessa pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

Il Servizio di Polizia locale, unitamente alle altre forze dell'ordine, è incaricato di curare l'esatto adempimento della presente ordinanza.

Dalla residenza municipale, 10/11/2020



IL SINDACO
Giuseppe Bosco